

CORTE D'APPELLO DI BARI SEZIONI CIVILI

Progetto prevedibilità delle decisioni

Oggetto: legge Pinto e procedure fallimentari: orientamenti e tabelle degli indennizzi¹.

RIFERIMENTO NORMATIVO:

Legge nr. 89/2001 e successive modifiche (c.d. legge Pinto)

Indice:

1. Premessa
2. Termine di decadenza
3. Questioni in tema di decorrenza del termine di ragionevole durata
4. L'irrilevanza della fase di amministrazione straordinaria/controllata
5. La durata ragionevole della procedura concorsuale
6. L'irrilevanza del numero di parti
7. Sul limite massimo dell'indennizzo
8. Legge Pinto e azione del lavoratore contro il Fondo di garanzia dell'INPS
9. Tabella degli indennizzi: a) per il fallito; b) per il creditore fallimentare.
10. Il problema del danno irrisorio

1. Premessa

Sia per quantità che per qualità, il tema dell'equa riparazione per l'eccessiva durata di procedure concorsuali è il più rilevante nella prassi applicativa della legge Pinto presso la Corte di Appello di Bari. Saranno esaminate le sole questioni oggetto di specifica discussione tra i magistrati, onorari e togati, addetti alla materia.

2. Termine di decadenza

¹La presente scheda è dedicata alla memoria di Fabrizio D'Ambrosio, avvocato del Foro di Pescara che per lunghi anni la Corte di Appello di Bari ha avuto l'onore di annoverare tra i suoi giudici ausiliari.

Con decreto cronol. 2935/22 del 7.12.2022, emesso in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte di Appello di Bari si è conformata all'orientamento di Cass. nr. 24174/22, per la quale “*in tema di irragionevole durata della procedura fallimentare, il termine di decadenza di cui all'art. 4, l. n. 89 del 2001, per la proposizione della domanda di equa riparazione, decorre, anche per il creditore rimasto soddisfatto per effetto di un riparto parziale, dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento è divenuto inoppugnabile, avendo il dies a quo del predetto termine natura processuale, mentre la data di integrale soddisfacimento del creditore, avente natura sostanziale, segna la durata della procedura fallimentare indennizzabile*”. Ha così accolto una domanda di equa riparazione, proposta nei sei mesi dalla chiusura di una procedura da ricorrenti il cui credito era stato soddisfatto, sia pure non tempestivamente, circa quindici anni prima del ricorso “Pinto”.

L'orientamento potrà differenziarsi in relazione a procedure presupposte regolate dalla riforma del d.lgs. 5/06, avendo Cass. nr. 9590/22 affermato che “*il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di riparazione previsto dall'art. 4 della l. n. 89 del 2001 decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione del processo presupposto; ne deriva che, nel processo fallimentare, il predetto termine di decadenza decorre, per i creditori che siano stati integralmente soddisfatti, dalla definitività del riparto, quanto alla riforma del d.lgs. n. 5 del 2006 - che ha introdotto all'art. 114, comma 1, l. fall. l'irripetibilità dei pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto - perdendo essi da tale momento la qualità di parti, e dal provvedimento di chiusura del fallimento, quanto alla previgente disciplina, derivando da esso, in ragione della sua irrevocabilità, la definitiva stabilizzazione della relativa posizione*”.

3. Questioni in tema di decorrenza del termine di ragionevole durata

E' controverso in giurisprudenza se il termine iniziale per il calcolo della durata del processo sia costituito dalla domanda di ammissione al passivo fallimentare (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. 2017/13, Cass. 13819/16 e Cass. 5502/15) o dal provvedimento di ammissione al passivo (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. 964/19, Cass. 21200/18 e Cass. 7864/18).

Sulla questione, finora mai rimessa all'esame delle Sezioni Unite, la Corte di Appello di Bari ha deciso di seguire il primo orientamento, oggi prevalente (per tutte, Cass. nr. 12861/22), e di riferire il *dies a quo* per il calcolo della durata della procedura concorsuale presupposta alla data della domanda di ammissione al passivo, a meno che non sia lo stesso ricorrente a indicare come *dies a quo* una data successiva, e in particolare quella del provvedimento di ammissione al passivo.

4. L'irrilevanza della fase di amministrazione straordinaria/controllata

Con sentenza nr. 4034/11, la Cassazione ha affermato che la fase di amministrazione controllata

(erroneamente indicata nella massima come straordinaria) dell'impresa successivamente dichiarata fallita non rileva ai fini della determinazione della ragionevole durata della procedura concorsuale. La Corte di Appello di Bari si conforma a tale indirizzo, applicandolo anche alle ipotesi di fallimento preceduto da amministrazione straordinaria. Peraltro, in caso di presentazione della domanda di ammissione al passivo in pendenza di amministrazione straordinaria o controllata, il termine iniziale per il calcolo della durata del processo, di cui si è discusso al paragrafo **4.**, sarà costituito dalla data di deposito della successiva sentenza di fallimento.

5. La durata ragionevole della procedura concorsuale

Poiché la durata ragionevole della procedura concorsuale non era indicata dalla legge prima dell'entrata in vigore della l. 134/12, la giurisprudenza (ad es., Cass. nr. 3494/05) riteneva di modularla, alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU di Strasburgo, nella misura di cinque anni per le procedure di media difficoltà e sette anni per le più complesse. Indirizzo ribadito da Cass. nr. 20508/20, riguardante domanda di equa riparazione proposta prima della l. 134/12.

Con la legge nr. 134/12, che ha introdotto il vigente art. 2 co. 2-*bis* l. 89/01, la durata ragionevole è stata tipizzata in modo uniforme in sei anni. La complessità del caso, quindi, può oggi incidere sulla sola quantificazione dell'indennizzo.

Peraltro, pur riguardando una domanda proposta successivamente alla l. 134/12, la recente e non massimata Cass. nr. 31274/22 ha ritenuto ragionevole la durata di sette anni per le procedure concorsuali complesse, citando tuttavia a sostegno pronunce relative a domande di indennizzo proposte prima della l. 134/12.

La Corte di Appello di Bari non condivide tale ultima pronuncia e ritiene che la durata ragionevole della procedura concorsuale presupposta sia sempre di sei anni.

6. L'irrilevanza del numero di parti

La Corte di Appello di Bari segue l'orientamento in tema di rilevanza del numero di parti della procedura concorsuale presupposta affermato da Cass. nr. 25181/21: *“in tema di equa riparazione, la lettura comparata del comma 1-bis dell'art. 2-bis e del comma 2-bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole “processo” e “procedura concorsuale” un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al “processo”, possa essere estesa alla “procedura concorsuale”, come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre*

nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione”.

Il numero di parti della procedura concorsuale presupposta, quindi, non incide sulla determinazione del *quantum* dell'indennizzo per equa riparazione.

7. Sul limite massimo dell'indennizzo

Facendo applicazione dell'art. dall'art. 2-bis co. 3° l. 89/01, Cass. nr. 26858/21 ha affermato che *“in tema di giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la determinazione dell'ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto del "quantum" di credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole durata e, ulteriormente, dei pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti nel corso della procedura, dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore al danno”.*

Condividendo tale orientamento, con decreto cronol. 2776/23 del 25.10-2.11.2023, emesso in sede di opposizione, la Corte di Appello di Bari ha revocato un decreto ingiuntivo che aveva liquidato l'indennizzo tenendo conto della sola durata della procedura fallimentare e non anche della ridotta entità del credito rimasto insoddisfatto allo scadere dei sei anni di durata ragionevole, e ha pertanto liquidato la somma dovuta alla stregua di tale ultimo minore importo.

8. Legge Pinto e azione del lavoratore contro il Fondo di garanzia dell'INPS

Cass. nr. 28268/18, confermata dalla successiva giurisprudenza (da ultimo, Cass. nr. 35319/22), ha affermato che *“in tema di equa riparazione da durata irragionevole di una procedura fallimentare, il mancato esperimento, da parte del lavoratore creditore del fallito, dell'azione nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall'INPS per il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla l. n. 297 del 1982 ed al d.lgs. n. 80 del 1992 non condiziona l'insorgenza del diritto all'indennizzo, ai fini della quale è sufficiente la prova del fallimento del datore di lavoro e dell'ammissione del credito al passivo, potendo, invece, rilevare in sede di liquidazione dell'indennizzo, così da giustificare una eventuale decurtazione del minimo annuo indicato dalla CEDU. L'onere di provare detta inerzia compete all'Amministrazione, in modo da argomentare da essa la minore penosità dell'attesa per la definizione del processo”.*

Ritenendo che tale orientamento non si applichi quando l'inerzia nel rivolgersi al Fondo sia comprovata, in una procedura di opposizione caratterizzata da dubbio insolubile su tale inerzia la Corte di Appello di Bari ha richiesto al creditore fallimentare chiarimenti sul se e quando avrebbe richiesto/ottenuto dal Fondo il pagamento di TFR e ultime tre mensilità. Essendo rimasta inevasa tale richiesta, con decreto cronol. 1710/22 del 28.6.2022 ha confermato un decreto ingiuntivo che aveva riferito il valore della procedura – rilevante per il limite massimo di indennizzo previsto dall'art. 2-bis co. 3° l. 89/01 - al credito di lavoro *al netto* del TFR e delle ultime tre mensilità.

In altri casi, invece, la Corte non ha ritenuto di richiedere chiarimenti alle parti e ha definito la procedura direttamente e immediatamente secondo la regola dell'onere probatorio.

9. Tabella degli indennizzi

La questione dell'entità degli indennizzi per l'irragionevole durata di procedura concorsuale assume grande rilevanza per la frequenza con cui si presenta, per l'importanza degli interessi in gioco e per l'esigenza di evitare ingiustificate disparità di trattamento, che potrebbero colpire creditori di una medesima procedura fallimentare che si trovino in posizioni analoghe.

Il creditore fallimentare, poi, soffre di regola un patema per la durata del processo maggiore rispetto al creditore ordinario, perché ha sempre motivo di temere che il suo credito, quand'anche riconosciuto, non venga in tutto o in parte soddisfatto dalla massa. A sua volta, il fallito vede limitati dalla procedura non solo il diritto di fare impresa, ma anche l'elettorato attivo e passivo, la possibilità di decidere la residenza senza darne conto a terzi, ecc.

Appaiono pertanto congrui gli importi che seguono - il cui calcolo dettagliato non va necessariamente riportato nella motivazione del provvedimento -, da ritenere indicativi e suscettibili di adattamento a peculiari situazioni concrete.

a) per il fallito:

per i primi 3 anni di eccessiva durata, € 600,00 medi all'anno;

per i successivi 2 anni, € 700,00 medi all'anno;

per gli ulteriori 2 anni, € 800,00 medi all'anno;

per tutti gli anni successivi, € 1.000,00 medi all'anno.

Tali importi si riferiscono all'imprenditore individuale oppure socio di società di persone. Nel caso di fallimento di società di capitali, invece, possono applicarsi importi inferiori o prossimi al minimo, determinati secondo la particolarità del caso concreto.

b) per il creditore fallimentare:

per i primi 3 anni di eccessiva durata, € 500,00 medi all'anno;

per i successivi 2 anni, € 600,00 medi all'anno;
per gli ulteriori 2 anni, € 700,00 medi all'anno;
per tutti gli anni successivi, € 900,00 medi all'anno.

Tali importi si riferiscono al creditore fallimentare che sia lavoratore subordinato o autonomo, consumatore, piccolo imprenditore o socio di società di persone, fornitore, ecc.

Per i soggetti in condizioni economiche di forza (società di capitali di cui non risulti la minima dimensione, enti pubblici, compagnie multi o transnazionali, studi professionali di grandi dimensioni), che agiscano per crediti non superiori a € 50.000,00 o comunque di non rilevante entità rispetto alla loro capacità patrimoniale, i predetti importi possono subire una riduzione di misura non superiore al quarto.

10. Il problema del danno irrisorio

Negli anni scorsi un orientamento di merito, rimasto minoritario e infine abbandonato anche dall'ufficio che l'aveva adottato (Corte di Appello di Brescia), riteneva irrisori – e, quindi, non indennizzabili ai sensi dell'art. 2 comma 2-*sexies* lett. g) l. 89/01 - dei pregiudizi patrimoniali anche di alcune migliaia di euro, se subiti da creditori costituiti da società di capitali in condizioni di sicura floridezza economica.

Investita di diverse opposizioni erariali avverso decreti ingiuntivi emessi in favore di società di tal genere, la Corte di Appello di Bari ha seguito l'orientamento maggioritario, ma con decreto cronol. 3013/23 del 3-10.10.2023, emesso in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto irrisorio un pregiudizio non superiore a € 500,00 da eccessiva durata di procedura fallimentare, subito da creditrice società di capitali in condizioni di sicura floridezza economica,.

L'orientamento merita di essere adottato solo in sede di opposizione, nella quale il Ministero opponente, onerato della relativa prova, può dimostrare la floridezza del creditore fallimentare. Lo svolgimento di accertamenti sul punto nella fase monitoria, invece, provocherebbe un inaccettabile allungamento dei tempi processuali.

Già nella fase monitoria, peraltro, si può ipotizzare l'irrisorietà di un pregiudizio non superiore a € 250,00 subito da qualsiasi società di capitali che sia creditrice fallimentare, e in tal caso provocare il contraddittorio sul punto con la parte ricorrente attraverso l'esercizio dei poteri di interlocuzione previsti dai primi due commi dell'art. 640 c.p.c., richiamati dall'art. 3 co. 4° l. 89/01.